

Credito al consumo, informazioni tempestive

Diritto bancario

Il Dlgs 212/2025 riscrive le regole introducendo più tutele e nuovi obblighi

Angelo Busani

Una profonda riscrittura della disciplina del credito ai consumatori. È quella che deriva dal Dlgs 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, che recepisce la direttiva Ue 2023/2225 (la cosiddetta Ccd 2). Non si tratta di un semplice aggiornamento della normativa esistente, ma di un intervento di sistema, destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra intermediari e clientela retail, ampliando l'ambito applicativo delle regole che disciplinano questa materia e rafforzando la tutela del consumatore.

La logica di fondo è quella di adeguare la normativa ai nuovi modelli di finanziamento, anche digitali, prevenire pratiche di concessione irresponsabile e assicurare un elevato grado di armonizzazione a livello europeo. In questa prospettiva, il legislatore nazionale interviene soprattutto sul testo unico bancario (Tub), ridisegnando la fase precontrattuale, il contenuto degli obblighi

informativi e le regole di comportamento degli operatori.

La novità più rilevante è l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina del credito al consumo, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Da un lato, entrano stabilmente nel perimetro normativo alcune dilazioni di pagamento, con particolare attenzione ai modelli riconducibili al *buy now, pay later*; dall'altro, vengono coinvolti operatori che, pur non essendo intermediari in senso proprio, distribuiscono credito a titolo accessorio nell'ambito della loro attività commerciale. Il decreto, tuttavia, opera una distinzione netta: non costituisce intermediazione del credito la mera presentazione, non remunerata e accessoria, del consumatore a un soggetto autorizzato all'erogazione del finanziamento, chiarendo così un punto che in passato aveva generato incertezze applicative.

Sul piano oggettivo, il nuovo articolo 122 del Tub ridefinisce i confini della disciplina. Restano esclusi i contratti di valore superiore a 100 mila euro, così come alcune specifiche ipotesi di dilazione di pagamento e i finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti a condizioni agevolate. Viene inoltre esercitata l'opzione di escludere le carte di debito differito, a condizione che il rimborso avvenga entro 40 giorni e

senza oneri, evitando sovrapposizioni con la normativa sui servizi di pagamento. Al tempo stesso, per i contratti considerati meno rischiosi è previsto un regime semplificato, la cui concreta definizione è demandata alla disciplina secondaria della Banca d'Italia.

Di particolare rilievo è il rafforzamento degli obblighi informativi e delle regole di condotta. La pubblicità dei prodotti di credito è sottoposta a vincoli più stringenti; le informazioni precontrattuali devono essere fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza; e viene introdotto un divieto espresso di concessione non sollecitata di credito e di consenso "desunto" tramite opzioni predefinite. Si consolida inoltre la disciplina dei servizi di consulenza, riservata a finanziatori e intermediari del credito, con una distinzione netta tra consulenza «indipendente» e non.

Un ulteriore asse portante della riforma riguarda la valutazione del

merito creditizio. Il decreto ribadisce che la valutazione deve essere svolta non solo nell'interesse dell'intermediario, ma anche del consumatore, per prevenire il sovraindebitamento. Particolare attenzione è riservata ai sistemi automatizzati: quando la decisione si fonda, anche solo in parte, su trattamenti automatizzati di dati personali, il consumatore ha diritto all'intervento umano, a una spiegazione comprensibile della decisione e a un riesame.

Viene infine rafforzato il presidio sulle banche dati creditizie, sui diritti di recesso e di rimborso anticipato – in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza Lexitor – e si introducono strumenti di accompagnamento per i consumatori in difficoltà, come i servizi di consulenza sul debito e le misure di tolleranza prima dell'avvio di azioni esecutive.

Nel complesso, il Dlgs 212/2025 segna un cambio di passo nella disciplina del credito al consumo: più estesa, più articolata, ma anche più esigente per gli operatori. L'effettivo impatto della riforma dipenderà ora dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia e dalla capacità del sistema di tradurre le nuove regole in prassi operative coerenti. Una sfida che riguarda, insieme, tutela del consumatore e stabilità del mercato del credito.



**Merito creditizio
da valutare nell'interesse
anche del consumatore
per prevenire
il sovraindebitamento**